

ACCORDO UNIONMECCANICA E FIM-FIOM-UILM

Art. XXX - Orario di lavoro


- Omissis -

DICHIARAZIONE A VERBALE

Fatto salvo quanto già previsto dal presente articolo, è permessa la deroga al riposo minimo giornaliero per le attività di lavoro a turni esclusivamente ogni volta che il lavoratore, in via eccezionale e su richiesta scritta, è autorizzato a cambiare turno e non può fruire fra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva del riposo minimo giornaliero che in ogni caso sarà almeno pari ad 8 ore; in tale ipotesi sarà riconosciuta una protezione adeguata.


La Direzione aziendale fornirà annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria informazioni circa l'utilizzo della presente deroga.

UNIONMECCANICA




Roma, 24 Giugno 2008

FIM



FIOM



UILM

